

## CONDIZIONI SPERIMENTALI FRUMENTI (mod. 1/2017)

Condizioni sperimentali agevolate da applicare alle CGA ERRE 6 2017 (mod. 1/2017)

Le condizioni speciali per i singoli prodotti sono operanti solo se espressamente richiamate sul certificato di assicurazione.

### Art. 1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" delle CGA, la garanzia comunque non può decorrere prima dell'emergenza.

### Art. 2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti Frumento tenero, Frumento tenero bio, Frumento tenero seme, Frumento duro, Frumento duro seme, Frumento duro bio e viene applicata in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato di assicurazione.

### Art. 3 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e ad integrazione di quanto previsto all'Art. 22 - Anticipata risoluzione del contratto, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 220 piante/mq, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – Soglia, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la semina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

### Art. 4 – Danno di qualità – Valutazione del peso specifico – Frumento tenero (001H000), Frumento tenero BIO (001H000 BIO), Frumento tenero da seme (147H000), Frumento duro (901H000), Frumento duro BIO (901H000 BIO) e Frumento duro da seme (146H000)

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" oltre al danno di quantità sarà indennizzato anche il danno di qualità, secondo le tabelle sottostanti, inteso come mancato raggiungimento di valori minimi di peso ettolitrico così definiti:

- 78 kg/hl per il frumento tenero e frumento tenero da seme;
- 77 kg/hl per il frumento tenero bio;
- 79 kg/hl per il frumento duro e frumento duro da seme;
- 78 kg/hl per il frumento duro bio.

PRODOTTO	CODICE	RISULTANZA ANALISI PESO ETTOLITRICO (Kg/hl) E RISPETTIVO DANNO DI QUALITA'*	
Frumento tenero	001H000	Minore di 78 fino a 76 5%	Minore di 76 9%
Frumento tenero seme	147H000	Minore di 78 fino a 76 5%	Minore di 76 9%
Frumento tenero BIO	001H000BIO	Minore di 77 fino a 75 5%	Minore di 75 9%
Frumento duro	901H000	Minore di 79 fino a 77 4%	Minore di 77 8%
Frumento duro seme	146H000	Minore di 79 fino a 77 4%	Minore di 77 8%
Frumento duro BIO	901H000BIO	Minore di 78 fino a 76 4%	Minore di 76 8%

\* Coefficiente di danno applicato al prodotto residuo.

Sarà indennizzato il prodotto risarcibile a termini di polizza che non abbia raggiunto i valori minimi di peso ettolitrico sopra indicati a causa delle avversità atmosferiche garantite.

L'accertamento del danno sarà effettuato sul campo in prossimità della mietitrebbiatura.